

sione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, concernente la disciplina dell'esercizio della trebbiatura a macchina. (*Stampato* n. 1808-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Allegreni. Ne ha facoltà.

ALLEGRENI. Onorevoli Camerati, quando un Paese tende, così come noi tendiamo, al raggiungimento della sua autarchia economica, mobilitando intelligenze e volontà con l'entusiasmo che solo può determinare in un popolo graniticamente unito e compatto come il nostro, un preciso comandamento del suo Capo e una imprescindibile necessità, sarebbe inconcepibile che, ottenuto un prodotto, se ne dovesse comunque trascurare la sua integrale utilizzazione nei successivi apprestamenti per portare il prodotto stesso al consumo.

Ma non soltanto inconcepibile, sarebbe delittuoso se questo dovesse avvenire per quei prodotti (e soprattutto per il frumento) che sono base dell'alimentazione del Paese. Chi è agricoltore o chi abbia conoscenza dell'industria della trebbiatura sa purtroppo quali perdite di prodotto può portare una trebbiatura non efficiente, operata cioè da macchine non adatte, per esempio, al tipo di grano, o imperfette nei loro organi meccanici, o nelle quali questi stessi organi, logorati dal lavoro, non siano mantenuti in efficienza da periodiche opportune e razionali manutenzioni.

Alla eliminazione di questi danni (gravi per l'economia di chi produce, ma gravi soprattutto per l'economia del Paese), tende il decreto-legge 15 aprile 1937, n. 694, che oggi la Camera fascista è chiamata ad approvare, e ciò mediante opportune norme atte a con-

trollare l'efficienza della macchina, a disciplinare quest'attività nell'ambito delle provincie e a dare all'attività stessa un contenuto economico senza del quale non solo nessun perfezionamento sarebbe possibile, ma neppure l'efficiente mantenimento dei mezzi attuali.

Per questo si è voluto impedire la illecita concorrenza dei peggiori e consentire con una ponderata limitazione del numero delle macchine, dove siano esuberanti, una ragionevole utilizzazione delle macchine stesse.

La relazione ministeriale e quella così diligente e circostanziata del relatore camerata Maresca di Serracapriola, mi dispensano da ulteriori illustrazioni.

Ritengo solo opportuno aggiungere alcune considerazioni che io ritengo utili perchè le ottime finalità del decreto possano essere più completamente raggiunte:

1º) È affiorata nel passato anno, in parecchie località, la tendenza a creare per ogni macchina l'assegnazione di una determinata zona. Non mi sembra che il decreto si presti a tali interpretazioni; tuttavia, se ciò fosse possibile, lo riterrei molto dannoso perchè la comodità creata da questa specie di concessione monopolistica neutralizzerebbe ogni spinta al perfezionamento di questa attività non più sollecitata dalla possibilità che l'agricoltore non soddisfatto si rivolga ad altri pur sempre nell'ambito di quelli autorizzati.

2º) Riterrei opportuna una parziale modifica o una diversa interpretazione a quanto dispone l'articolo 2 a riguardo della limitazione che una licenza possa servire solo nell'ambito di una determinata provincia.

Il trebbiatore che intenda impiegare la propria macchina in più provincie dovrebbe non solo chiedere una licenza per ogni provincia, ma sottoporre la macchina all'esame quasi contemporaneo delle singole Commissioni provinciali. A parte il costo di ogni singola licenza così ottenuta, non sarà improbabile che la macchina venga considerata idonea da una o più Commissioni provinciali e non idonea da altre, essendo umanamente da escludere la possibilità che le varie Commissioni giudichino con assoluta unicità di vedute.

Sarebbe perciò necessario che la licenza ottenuta per una provincia potesse essere resa valida anche in altre con la sola apposizione di un visto del rispettivo Ispettorato agrario perchè l'idoneità riconosciuta da una Commissione provinciale valesse anche per le altre provincie, specie se confinanti.